

SENATO della REPUBBLICA

Commissione X
(Industria, commercio ed artigianato)

Disegno di legge AS 2421 per il riordino del settore energetico

Audizione del Commissario
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Prof. Michele Grillo

Roma, 26 novembre 2003

Signor Presidente,

desidero anzitutto ringraziare Lei e tutti i componenti della Commissione per l'opportunità offerta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di fornire, con questa audizione, alcune osservazioni sul processo in atto di riforma della legislazione in materia di energia.

Le considerazioni che svolgerò, incentrate sul disegno di legge AS 2421, si estenderanno, in qualche caso, a norme che in origine erano organicamente e logicamente inserite in quel provvedimento e che sono state poi approvate nella legge 290/03 (di conversione del decreto legge n. 239 del 2003, cd "decreto anti black-out") per i noti motivi legati alle emergenze energetiche di questa estate.

Il provvedimento in esame consta di più parti. I primi otto articoli (capi I e II) contengono norme in materia di principi ed obiettivi della legislazione in materia di energia. Apprezzabile è il richiamo, all'**articolo 4**, alle condizioni di concorrenza nei mercati dell'energia, quale principio prioritario per il conseguimento degli obiettivi generali della politica energetica, fissati all'**articolo 3**. Quanto alla distinzione tra attività libere ed attività in concessione, di cui **all'articolo 2** del disegno di legge, l'Autorità della concorrenza fa propria la proposta, formulata dal Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas nel corso dell'audizione del 13 novembre scorso, di elencare solo le attività strettamente sottoposte a riserva e di considerare tutte le altre libere in via residuale.

Nel prosieguo mi concentrerò sulle norme contenute ai capi III ("norme per il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici ai fini della tutela della concorrenza e dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento") e IV ("interventi correttivi per lo sviluppo della concorrenza") del disegno di legge.

1. Carenza dell'offerta di energia

Vorrei affrontare, in primo luogo, il problema connesso alla strutturale carenza di offerta di energia elettrica di origine nazionale. Non è il caso di ripercorrere vicende note: mi limiterò a ricordare che il nostro Paese si caratterizza oggi sia per la presenza di uno stock di capacità installata efficiente inadeguata a far fronte alla punta dei consumi (da qui l'essenzialità delle importazioni), sia per la presenza di una quantità elevata di capacità installata indisponibile per molteplici ragioni (nel 2002 questa capacità indisponibile è stimata pari a 28.000 MW, a fronte di 76.950 MW di capacità totale installata).

A quattro anni dall'avvio del processo di liberalizzazione del settore attivato dal D.Lgs. 79/99, è ancora inoperante il principale meccanismo di mercato, previsto dalla riforma, al quale affidare il confronto tra la domanda e l'offerta complessiva di energia elettrica e la corrispondente determinazione di prezzi di equilibrio, in grado di

funzionare come adeguati segnali di scarsità. Ciò ha ostacolato la creazione di corretti incentivi alla realizzazione dei necessari investimenti in nuova capacità (e agli interventi finalizzati all'efficientamento di quella esistente).

L'inadeguatezza delle condizioni di mercato è resa ben evidente dal fatto che, a fronte di circa 12.600 MW autorizzati negli ultimi mesi, pochi cantieri sono effettivamente partiti, per un totale di poco di più di 4.000 MW. La maggior parte dei progetti di nuova capacità di generazione sono realizzati tramite l'utilizzo dello strumento del "project finance". Affinché i finanziamenti siano erogati, gli istituti di credito devono saper prefigurare un quadro economico di riferimento, certo nel medio-lungo termine, che consenta di costruire credibili scenari industriali cui agganciare ipotesi di recupero dell'investimento iniziale (cd "bancabilità" del progetto). Al momento ciò non appare possibile.

Faccio un esempio. Attualmente (fine novembre 2003) ENEL e le società che hanno rilevato le tre GENCO (ENDESA, EDIPOWER e TIRRENO POWER) non dispongono di elementi certi per prevedere se - a partire dal 1° gennaio 2004 - dovranno continuare a produrre energia che verrà scambiata ad un prezzo fissato per via regolamentare - cosiddetto "PGn" - nel Sistema Transitorio delle Offerte di Vendita di Energia Elettrica (STOVE) definito dalla delibera 67/03 dell'AEEG, oppure se avrà inizio un meccanismo di selezione delle offerte di energia di mercato del tipo "borsa elettrica". In altri termini, le imprese non sanno prevedere, ad un mese dalla scadenza, se dovranno attendersi, per un altro periodo, ricavi certi di generazione (sebbene fissati per via amministrativa) ovvero se dovranno affrontare un rischio di prezzo (che può essere opportunamente coperto con strumenti di finanza derivata). Tale incertezza, già assai elevata per operatori consolidati e, in particolare alcuni, di grande dimensione, diventa insostenibile per i nuovi entranti e per gli operatori di piccola dimensione.

Il definitivo compimento del progetto di riforma individuato dal D.Lgs. 79/99, che prevedeva la definizione di un meccanismo di definizione delle offerte di energia di tipo competitivo, appare, pertanto, prerequisite essenziale affinché tutti gli operatori di mercato coinvolti, inclusi gli operatori finanziari, possano rispondere positivamente e coerentemente agli stimoli amministrativi che sono stati approntati per favorire una indilazionabile politica di investimenti nel settore della generazione.

Sono da includere, tra tali stimoli, anche alcune misure, inizialmente contenute nel disegno di legge in discussione, ma poi stralciate ed inserite nel corso degli ultimi mesi in altri provvedimenti, e le altre ancora contenute nel testo, quali:

- l'eliminazione degli *stranded cost* e della penale idroelettrica, inizialmente contenuti nel disegno di legge AS2421 e poi inserite nella legge 83/2003;
- la previsione di un meccanismo di remunerazione della capacità di generazione, nuova ed esistente, al fine di consentire la disponibilità di una

- congrua capacità di riserva del sistema (inizialmente inserito all'articolo 13 del disegno di legge e poi inserito nell'articolo 1, comma 2 della legge 290/03);
- la previsione di un sistema di obblighi di mantenimento in perfetta efficienza a carico dei possessori di impianti di generazione di potenza superiore ai 10 MW, nonché la fissazione di standard di efficienza determinati dal Ministero delle Attività Produttive con compiti di verifica e di sanzione, in caso di mancato rispetto degli standard, in capo all'Autorità di regolazione (inizialmente inserito all'articolo 15 del disegno di legge e poi inserito nell'articolo 1-*quinquies* della legge 290/03);
 - la norma contenuta all'articolo 16, comma 2 del disegno di legge che dispone che - una volta venute meno le convenzioni sottoscritte in base al cosiddetto regime incentivato Cip 6 - l'energia prodotta da impianti che utilizzano fonti "assimilate" (principalmente gas naturale) sia ceduta al mercato (facendo venir meno in tal modo una ingiustificata distorsione concorrenziale), mentre l'energia prodotta da fonti genuinamente rinnovabili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, mare motrice, idraulica ad acqua fluente) continui ad essere ritirata, presumibilmente su base regolata, dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) o dai distributori locali.

2. Separazione e terzietà delle reti di trasmissione e di trasporto

Vengo, in secondo luogo, al tema delle misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti. Le norme, originariamente contenute negli articoli 9 e 10 del disegno di legge AS 2421, sono oggi contenute nell'**articolo 1 ter** della legge 290/03 (di conversione del decreto legge n. 239 del 2003).

L'unificazione tra la proprietà e la gestione della rete elettrica nazionale rappresenta un importante progresso nel processo di liberalizzazione del settore elettrico: alla prova dei fatti, il mantenimento in capo ad ENEL della "nuda proprietà" della rete di trasmissione elettrica si è rilevato uno strumento inadatto a fornire i giusti incentivi, per il proprietario della rete, ad effettuare gli investimenti in infrastrutture di trasmissione necessari a supportare l'incremento di offerta adeguato a coprire il crescente fabbisogno interno.

Forti perplessità di ordine concorrenziale solleva tuttavia la previsione di una successiva privatizzazione di questa nuova entità, ad un tempo proprietaria e gestore della rete elettrica nazionale, unitamente alla possibilità – concessa **dal comma 4 dell'articolo 1 ter della legge 290/03** (già articolo 10 comma 1 del disegno di legge AS 2421) - che le società di produzione, importazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e di gas naturale, a decorrere dal 1° luglio 2007, possano detenerne quote fino al 20% del capitale.

Nel caso elettrico, ove si dovesse procedere, rispetto alla attuale separazione tra ENEL e il GRTN, alla privatizzazione della società TERNA, proprietaria della rete di trasmissione nazionale, tramite un collocamento delle azioni sul mercato borsistico, e poi ad una sua fusione con il GRTN, il mantenimento in capo ad ENEL di una quota fino al 20% del capitale sociale della nuova entità, a fronte del frazionamento del restante 80%, potrebbe consentire all'ex monopolista legale di controllare la fase di trasmissione di energia elettrica sulla rete nazionale.

Nel caso del gas, ancorché ENI attualmente possieda circa il 40% del capitale della società della rete di trasporto nazionale SNAM RETE GAS – e la norma pertanto comporterebbe il mero obbligo di cessione di un ulteriore 20% entro il 2007 – è valido il medesimo argomento svolto per ENEL: è possibile il controllo di fatto della rete da parte dell'ex monopolista anche con una partecipazione del 20%.

In un'ottica di promozione della concorrenza, la completa separazione proprietaria tra i soggetti che possiedono e gestiscono le reti di trasmissione di energia elettrica e di trasporto di gas e le imprese che producono, importano, distribuiscono e vendono energia elettrica e gas è raggiungibile, in linea teorica, in due modi diversi: (i) perseguendo una totale privatizzazione diffusa dei soggetti proprietari delle reti; (ii) ovvero mantenendo tali soggetti in mano pubblica e procedendo alla progressiva privatizzazione dei soggetti industriali. Si tratta di una scelta che attiene a profili di politica economica di carattere generale. La normativa antitrust non discrimina tra la proprietà pubblica o privata delle imprese. È ovvio che l'avvenuto collocamento di una quota pari a circa il 60% del capitale sociale di SNAM RETE GAS rende, nel caso del gas, percorribile solo la prima strada.

L'esito di una completa separazione proprietaria potrebbe essere conseguito attraverso una opportuna modifica della legge 290/03, da inserire nel disegno di legge AS 2421.

3. Rapporto tra il disegno di legge AS 2421 e le nuove direttive comunitarie

Vorrei soffermarmi ora sul tema del raccordo tra le norme contenute nel disegno di legge AS 2421 e le nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/54/CE e 2003/55/CE (sostitutive delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE), relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, ed il Regolamento CE n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica¹.

¹ Non vengono affrontati, in quanto fuori dalla sfera di competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli altrettanto importanti aspetti di congruità delle norme contenute nel disegno con altre norme di origine comunitaria e relative a tematiche di natura ambientale.

Si tratta, in primo luogo, con riferimento al gas naturale, del raccordo tra **l'articolo 11 (in particolare commi 1 e 2)** del disegno di legge AS 2421 e l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE. La norma nazionale prevede – al comma 1 dell'articolo 11 - una esenzione generale dalla disciplina sul diritto di accesso regolato dei terzi alle reti ed alle infrastrutture di gas naturale (articolo 24 del D.Lgs. 164/2000) a favore dei soggetti che investono, direttamente od indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto internazionale, terminali di rigassificazione, stoccaggi sotterranei. Per investimenti devono intendersi sia realizzazioni ex novo che potenziamenti di opere esistenti. Tale esenzione viene fissata sia temporalmente (almeno venti anni), sia come dimensione (almeno l'80% della nuova capacità realizzata tramite l'investimento), ed è accordata dal Ministero delle Attività Produttive, sentita l'Autorità di settore.

Il comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge AS 2421, riferendosi poi esplicitamente alla realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di trasporto di gas (o al potenziamento di quelle esistenti) da Stati non appartenenti all'Unione Europea, prevede che i soggetti investitori abbiano diritto, nei corrispondenti punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti, all'allocazione prioritaria di una quota di nuova capacità disponibile pari all'80% per un periodo di venti anni (sulla base delle condizioni regolamentate stabilite dall'Autorità di settore).

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è ben consapevole della necessità – in particolare in un settore come quello del gas naturale, in cui il soddisfacimento della domanda dovrà essere sempre più garantito dalle importazioni da paesi extra comunitari – di tutelare l'attività di investimento in nuove infrastrutture. Tale posizione è stata, peraltro, ribadita – con riferimento alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di GNL - in occasione di una segnalazione effettuata sullo schema di delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas (91/02) che attribuiva una riserva di capacità pari all'80% e per venti anni ai soggetti che intendevano realizzare nuovi terminali di rigassificazione nel nostro Paese².

A questo riguardo, è opportuno ricordare, tuttavia, che la direttiva 2003/55/CE, nell'individuare l'accesso **regolato** come standard uniforme di accesso alle infrastrutture (articoli 18, 19, 20), definisce in maniera rigida le deroghe a tale principio generale, da concedere sulla base di una istruttoria caso per caso.

Più specificamente, l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE dispone che la deroga possa essere accordata solo quando:

- l'investimento rafforzi la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza negli approvvigionamenti;

² Cfr. Segnalazione AS/238 “Nuova capacità di rigassificazione in terminali di GNL “ in bollettino 20/2002.

- il livello del rischio connesso all'investimento sia tale che l'investimento stesso non verrebbe altrimenti realizzato;
- l'infrastruttura sia di proprietà di una persona fisica o giuridica separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi in cui l'infrastruttura sarà creata;
- la deroga non pregiudichi la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata.

Si tratta di un test che sembra possa essere superato nel caso di infrastrutture realizzate da nuovi entranti o soggetti attualmente in posizione minoritaria sul mercato - si pensi ai terminali di rigassificazione di Brindisi e Rovigo attualmente in gestazione – ma non nel caso di opere progettate dall'operatore dominante.

In particolare, i prospettati potenziamenti che ENI vuole realizzare sui gasdotti TAG e TTPC, e che recenti orientamenti assunti dal gruppo vorrebbero posporre dall'originaria data del 2008 a dopo il 2012, concernono investimenti di minor impegno finanziario rispetto alla realizzazione *ex novo* di terminali di rigassificazione, di cui è possibile ipotizzare un ritorno economico anche dal solo percepimento della tariffa di trasporto.

La previsione contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge AS 2421 consentirebbe invece ad ENI di realizzare tali opere di potenziamento dei gasdotti di importazione (di cui è unico proprietario), di renderle operative in una data successiva alla scadenza dei tetti antitrust di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 164/2000, e di godere di una riserva dell'80% della nuova capacità di trasporto così realizzata. Come effetto, ENI manterrebbe indefinitamente nel tempo l'attuale posizione dominante nell'approvvigionamento di gas naturale in Italia.

Il comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge definisce, inoltre, le modalità con cui l'Autorità di settore procede a definire i criteri (di efficienza, economicità e sicurezza) di allocazione della quota di nuova capacità di trasporto, stoccaggio di gas o di rigassificazione di GNL derivante da nuovi investimenti, che residua rispetto all'80% di pertinenza del soggetto investitore. **Il comma 6 del medesimo articolo** dispone che l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato, anche su segnalazione dell'Autorità di settore, adotta i provvedimenti di cui alla legge 287/90 a carico dei soggetti che non rispettano i criteri in base ai quali è stata ottenuta l'allocazione della capacità di trasporto, stoccaggio o rigassificazione di cui al comma 4. Al riguardo non viene specificato cosa significhi “mancato rispetto” dei criteri, con il concreto rischio della formulazione di una ipotesi di violazione troppo generica per essere applicabile. In secondo luogo, anche volendo ipotizzare la possibilità di identificare con precisione la categoria del “mancato rispetto” di norme di regolazione, non è chiaro in che modo essa possa ricadere tra le fattispecie previste

dalla legge 287/90 (divieto di intese lesive, di abuso di posizione dominante e di dipendenza economica, di concentrazioni anticoncorrenziali).

Si ritiene pertanto che i commi 1 e 2 dell'articolo 11 vadano riformulati, in particolare introducendo il principio dell'esame caso per caso delle varie deroghe dall'accesso regolato, secondo criteri coerenti con il dettato della norma comunitaria; si propone, al contempo, di considerare l'opportunità di mantenere il comma 6 del medesimo articolo.

Quanto al settore elettrico, il maggior disallineamento tra norme interne e nuove norme comunitarie si ritrova in materia di procedura di allocazione della capacità di interconnessione con l'estero, per la quale le norme vigenti (**articolo 1 quinquies comma 5 della legge 290/03**) prevedono che il Ministero delle Attività Produttive, sentita l'Autorità di settore, definisca con proprio provvedimento le modalità di allocazione della capacità di interconnessione con l'estero. Inoltre, **l'articolo 35 della legge 273/2002** dispone l'allocazione prioritaria, sulla base di un provvedimento del Ministero delle Attività produttive, della bande di importazione disponibile sull'interconnessione con l'estero per alcune tipologie di utenti con particolari requisiti (in particolare legati alla disponibilità all'interrompibilità istantanea del carico).

Queste disposizioni appaiono in contrasto con quanto previsto dal regolamento CE n.1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. In particolare, l'attribuzione al Ministero della competenza in materia di allocazione della capacità di interconnessione contrasta con la previsione dell'articolo 9 del regolamento che affida ad autorità indipendenti di regolazione il rispetto delle norme in materia di scambi transfrontalieri di energia. Inoltre, l'articolo 6, comma 1, del medesimo regolamento prevede che i problemi di congestione delle reti transfrontaliere siano risolti con soluzioni non discriminatorie, fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione.

A partire dal 2000, primo anno in cui la capacità disponibile di interconnessione con l'estero è stata messa a gara per il mercato liberalizzato, si è sempre verificata, in Italia, una situazione di eccesso di domanda di bande di interconnessione rispetto all'offerta disponibile. La consapevolezza dell'importanza, per la pianificazione e la stabilità del sistema elettrico nazionale, della presenza di particolari tipi di utenze disposte ad accettare la possibilità di un distacco senza preavviso in situazione di particolare stress della domanda - le vicende dei recenti mesi estivi ci hanno insegnato che l'interrompibilità non è solo teorica - ha dato luogo alla possibilità di una allocazione prioritaria di bande di interconnessione a

queste particolari categorie di utenti. Ciò ha avuto tuttavia come effetto la riduzione del numero di bande a disposizione degli altri clienti idonei.

Tra il 1999 e il 2003 il livello dei prezzi praticati sul mercato liberalizzato è progressivamente andato aumentando, convergendo al prezzo dell'energia all'ingrosso per il mercato vincolato. Questo esito paradossale della prima fase del processo di liberalizzazione potrebbe essere contrastato attraverso un utilizzo meno discriminatorio della fonte estera. Stante l'attuale quadro normativo e strutturale del sistema elettrico nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene necessario suggerire la ricerca di altri strumenti – meno distorsivi della concorrenza – ai fini della valorizzazione della disponibilità all'interrompibilità da parte di talune categorie di utenti.

Si ritiene, pertanto, opportuno suggerire di armonizzare le norme nazionali vigenti (articolo 1-quinquies comma 5 della legge 290/03 e l'articolo 35 della legge 273/2002) con il regolamento CE n. 1228/2003.

Si segnala inoltre l'**articolo 14** del disegno di legge AS 2421 che, sotto il titolo “Disposizioni a tutela della concorrenza e del mercato”, prevede che – fino ad una non meglio specificata “completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale” – il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, con il concerto di quello dell'Economia e delle Finanze possa, entro trenta giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, “definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati Membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati”.

Attualmente nel nostro ordinamento è già contenuta una norma, il secondo comma dell'articolo 25 della legge 287/90, che stabilisce che “*Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale*”).

Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 287/90 appaiono indicate in modo più preciso ed incisivo del generico richiamo alle “esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia” o, ancor di più, alla “concorrenza nei mercati” presente nell'articolo 14 del disegno di legge AS 2421. In

proposito, si osserva, tra l'altro, che, come peraltro avvenuto già in passato³, gran parte delle operazioni di acquisizione di imprese italiane nel settore dell'energia da parte di imprese di altri Stati Membri risulteranno presumibilmente di dimensione tale da prevedere l'obbligo di comunicazione, non alla autorità nazionale, ma alla Commissione Europea.

Si propone pertanto di valutare l'opportunità di mantenere l'articolo 14 del testo del disegno di legge AS 2421.

4. Incompatibilità tra lo svolgimento di attività di distribuzione di gas ed elettricità ed attività su mercati contigui

Da ultimo si affronta un punto di minore importanza. Si tratta del divieto, contenuto all'**articolo 15, comma 8** del disegno di legge AS 2421, per le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas che hanno in concessione od affidamento la gestione di servizi pubblici locali e/o di reti di distribuzione, di esercitare – in proprio o con società controllate o collegate - attività nel settore dei servizi post-contatore nei confronti degli stessi clienti finali allacciati alle loro reti (sulla stessa linea si pone **l'articolo 17, comma 6**, che abroga l'articolo 16, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 che impone ai distributori di gas naturale l'obbligo di accertare la sicurezza degli impianti di utenza a valle del misuratore).

Si tratta di norme che sembrerebbero avere la finalità di impedire la possibilità che soggetti esercenti attività in concessione (distribuzione di energia elettrica e di gas) svolgano attività nei cd mercati contigui del post- contatore (verifica e manutenzione degli impianti elettrici e a gas a fini di sicurezza e di risparmio energetico). Tale finalità, in una prospettiva di concorrenza, è perseguita dall'articolo 11 della legge 57/01 che ha aggiunto i commi dal 2-*bis* al 2-*sexies* all'articolo 8 della legge 287/90. Queste norme pongono precisi obblighi alle imprese in monopolio legale – come quelle distributrici di energia elettrica e di gas – qualora intendano diversificare la loro attività su mercati diversi concorrenziali:

- obbligo di svolgimento dell'attività in concorrenza con società separata;
- obbligo di comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell'avvenuta separazione;
- obbligo di messa a disposizione dei terzi di ogni tipo di bene e/o servizio (anche di tipo informativo), utilizzabile nello svolgimento dell'attività in concorrenza, che deriva dall'attività in monopolio.

Si propone pertanto di valutare l'opportunità di mantenere gli articoli 15, comma 8 e 17, comma 6 del disegno di legge AS 2421.

³ Come esempio si possono citare gli ingressi di EdF nel capitale di Italenergia e l'acquisizione da parte dell'impresa spagnola ENDESA della prima GENCO messa in vendita da ENEL.